

AGEVOLAZIONI

Sdp in liquidazione: ok all'assegnazione con comportamento concludente

di Marco Bomben

Le **società di persone** poste in liquidazione nel 2016 possono esercitare l'opzione per l'assegnazione agevolata “solo” con il **comportamento concludente** senza dover indicare relativi i dati in dichiarazione.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 54/E](#) di ieri.

Come noto, la legge di Stabilità 2015 ha previsto per le società di persone che, **entro il 30 settembre 2016**, assegnano o cedono ai soci **beni immobili o beni mobili** iscritti in pubblici registri - **non utilizzati come beni strumentali** nell'attività propria dell'impresa – l'applicazione, previa opzione, di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura:

- dell'**8%**, ovvero
- del **10,5%** per le **società considerate non operative**.

A tal riguardo, la [circolare AdE 26/E/2016](#) ha precisato che: “*l'esercizio dell'opzione per l'assegnazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva*”.

Si poteva così **dubitare** della possibilità di fruire dell'agevolazione per le società di persone poste in liquidazione nel 2016, le quali, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, D.P.R. 322/1998](#), per il periodo dichiarativo infrannuale devono necessariamente utilizzare il vecchio modello Unico Sp 2016 **privo della specifica sezione (nel quadro RQ)** per esporre i dati della assegnazione agevolata e la relativa imposta sostitutiva.

Tali società, quindi, risultavano di fatto **impossibilitate a perfezionare** compiutamente l'assegnazione agevolata non potendo materialmente indicare i valori richiesti in sede di dichiarazione.

Per sopperire a tale “dimenticanza” formale, nella risoluzione di ieri, le Entrate hanno precisato che – a parziale modifica di quanto affermato con la citata [circolare 26/E/2016](#) – **ai fini del valido esercizio dell'opzione “non rileva la circostanza che il modello dichiarativo da presentare non contenga il quadro con esposti i valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva; mancanza, peraltro, obbligata, in quanto, le novità normative entrate in vigore nel 2016 trovano necessariamente spazio nei modelli dichiarativi approvati nel 2017”**.

Nel caso in esame, pertanto, a parere del Fisco trova applicazione esclusivamente il principio di carattere generale del **comportamento concludente**, disciplinato dall'[articolo 1, comma 1, del D.P.R. 442/1997](#) secondo cui *“l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili”*.

Alla luce di tali affermazioni, **esclusivamente per i soggetti suindicati**, l'esercizio dell'opzione potrà considerarsi validamente esercitato “solo” per comportamento concludente nel caso in cui:

- sono **rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento**;
- è stato effettuato il **corretto e tempestivo versamento** dell'imposta sostitutiva tramite modello F24 (**il 60% entro il 30 novembre** ed il restante **40% entro il 16 giugno**).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)